



I PROTOCOLLI DI EMERGENZA COVID-19
PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI
IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

PREMESSO CHE:

-il DPCM dell'11 marzo 2020 ed il successivo DPCM del 10 aprile 2020 prevedono che sull'intero territorio nazionale siano adottate misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID – 19 con particolare riferimento agli ambienti di lavoro, raccomandando che:

- sia implementato il lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei settori non indispensabili;
- i titolari di attività produttive e professionali ed i datori di lavoro assumano protocolli di sicurezza anti-contagio che prevedano il rispetto della distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento e, comunque, l'adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di pulizia e sanificazione nei luoghi di lavoro;
- siano limitati al massimo gli ingressi e gli spostamenti all'interno dei luoghi di lavoro e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

-in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” tra i Ministeri competenti e le OO.SS., contenente le linee guida condivise tra le parti per agevolare le imprese ed i datori di lavoro nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio dal virus COVID 19 negli ambienti di lavoro;

-in data 24 aprile 2020 è stato sottoscritto l'ulteriore “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del*



virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” - tra la P.C.M., i Ministeri competenti e le OO.SS. - di integrazione delle misure di cui al precedente Protocollo (come richiamato dal DPCM 26 aprile 2020)

**E CHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’
PROFESSIONALI,**

-il DPCM 26 aprile 2020, all’art. 1 lettera ii), raccomanda che:

“a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.”

Ferma restando la competenza del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e, in mancanza, del datore di lavoro nella organizzazione e gestione del sistema relativo alla prevenzione e alla protezione dai rischi negli ambienti di lavoro, nonché del medico competente, secondo quanto disposto dal T.U. della sicurezza sul lavoro – D. Lgs. 81/2008

TUTTO CIO’ PREMESSO

PROPONE

l’adozione presso gli Studi Legali di Protocolli di emergenza COVID -19, da rendere noti a tutti i frequentatori dello studio, contenenti le seguenti

MISURE DI SICUREZZA

volte ad agevolare la ripresa delle attività professionali, garantendo nel contempo la salubrità dei luoghi di lavoro al fine di tutelare la salute dei professionisti, dei collaboratori, dei dipendenti e, comunque, di tutti i visitatori che si trovino nei luoghi di lavoro.

Art. 1- Misure preventive per i professionisti, i collaboratori ed il personale dipendente

È fatto obbligo a tutti:

- di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- di non fare ingresso o di non permanere in studio/ufficio, e di doverlo dichiarare tempestivamente anche successivamente all'ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura corporea, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) che, in base ai provvedimenti dell'Autorità, impongono di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità del titolare dello studio o datore di lavoro nel fare accesso in studio/ufficio (in particolare, indossare sempre la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani che impongono un lavaggio frequente con saponi ed adeguati detergenti e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- di informare tempestivamente e responsabilmente il titolare dello studio o il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza di un metro dalle persone presenti.
- di porsi in quarantena immediata nel caso in cui abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio.

Art. 2 - Modalità di ingresso in studio

Il titolare dello studio o il datore di lavoro, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà proporre ai dipendenti e, comunque, ai frequentatori dello studio, il controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.



Il titolare dello studio o il datore di lavoro informano preventivamente chi intenda fare ingresso in studio della preclusione all'accesso a chi abbia avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio.

Art. 3 – Modalità di accesso per i soggetti esterni

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori, prediligendo forme di comunicazione tramite modalità telematiche, informatiche e telefoniche.

In ogni caso i visitatori, nonché i fornitori esterni (es, imprese di pulizie, di manutenzione, d'appalto ecc.) dovranno osservare le stesse misure adottate per i frequentatori abituali dello studio.

Art. 4 - Pulizia, sanificazione e norme igieniche

Il titolare dello studio o il datore di lavoro dispongono periodiche operazioni di **pulizia e di sanificazione di tutti i luoghi di lavoro** anche mediante l'utilizzo di forme di ammortizzatori sociali. In particolare, devono essere garantite la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, degli impianti di areazione/condizionamento d'aria, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, nonché di tastiere, schermi touch, mouse, pulsanti di uso comune (distributori automatici, fotocopiatrici, ecc.) con adeguati detergenti.

Negli studi dove si siano registrati casi di COVID 19 o casi sospetti è necessario procedere ad una sanificazione straordinaria degli ambienti, ai sensi della Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

Art. 5 – Precauzioni igieniche personali

E' obbligatorio per tutte le persone presenti nello studio di adottare le precauzioni igieniche tra cui, in particolare, il lavaggio frequente delle mani con idonei mezzi detergenti che devono essere messi a disposizione e collocati in punti facilmente individuabili.

Art. 6 – Dispositivi di protezione individuale

I frequentatori dello studio dovranno utilizzare la mascherina.

L'uso delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione (es. guanti monouso), conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, è obbligatorio laddove, in presenza di altre persone, non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative (es. installazione di barriere protettive).

L'uso dei dispositivi di protezione è, comunque, obbligatorio in tutti gli spazi comuni.

Art. 7 – Gestione spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato con la previsione di una ventilazione continua dei locali e sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Art. 8 – Organizzazione interna

Il titolare dello studio o il datore di lavoro s'impegnano:

- ad utilizzare la modalità di lavoro agile (smart-working) per tutte quelle attività che possono essere svolte totalmente e in completa autonomia presso il domicilio o a distanza;
- ad utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- a prevedere che nello studio/ufficio la presenza fisica sia sempre e comunque limitata ai soli casi nei quali sia indispensabile per lo svolgimento delle attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti e presenze scaglionate per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun settore
- a garantire, nel caso l'utilizzo degli istituti di cui ai punti precedenti non risulti sufficiente, l'utilizzo di periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

Il titolare dello studio o il datore di lavoro s'impegnano, inoltre, ad agevolare i dipendenti con figli minori di 12 anni, con problemi di salute, patologie pregresse, problemi di trasporto o distanza dell'abitazione dal luogo di lavoro.



Art. 9 – Gestione spostamenti interni, riunioni ed eventi

Al fine di garantire il giusto distanziamento sociale, il titolare dello studio o il datore di lavoro si impegnano a:

- favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;
- limitare gli spostamenti all'interno dell'ufficio;
- non consentire le riunioni in presenza, favorendo quelle in modalità a distanza. Laddove le prime fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, il titolare dello studio o il datore di lavoro s'impegnano a ridurre al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;

Art. 10 – Gestione caso Covid-19 e sorveglianza sanitaria

Nel caso in cui una persona presente in studio/ufficio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria (quali la tosse), lo deve dichiarare immediatamente al responsabile del personale che provvederà a contattare l'autorità sanitaria ed i numeri di emergenza COVID -19 forniti dalla Regione Lazio e dal Ministero della Salute, a dotare la persona immediatamente di mascherina qualora non già in uso ed e procedere immediatamente al suo isolamento dagli altri presenti nei locali.

Tutti i frequentatori dello studio ed i suoi dipendenti si impegnano a collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in studio/ufficio che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'ufficio potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede lavorativa, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

La sorveglianza sanitaria deve proseguire secondo le indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

Per il reintegro di persone già affette da COVID-19 si dovrà contattare il medico competente che procederà ai conseguenti atti, previa presentazione di certificazione

di avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata dal Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente.

Il medico competente nell'integrare tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 collabora con il titolare o datore di lavoro e le rappresentanze sindacali.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro nonché per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, fino ad un massimo di 20.000,00 euro (art. 64 D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020 e art. 30 D.L. 23/2020).

FONTI NORMATIVE:

-Art. 2087 C.C.

-T.U. DELLA SICUREZZA SUL LAVORO – D. LGS. N. 81/2008

-D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27

-D.L. 8 aprile 2020 n. 23

-DPCM 11 marzo 2020

-DPCM 22 marzo 2020

-DPCM 10 aprile 2020

-DPCM 26 aprile 2020

- *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (Settore privato)*

Pubblicazione a cura dei Consiglieri:

Avv. Alessia Alesii

Avv. Maria Agnino